



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 5 luglio 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0175 (NLE)**

**10504/21
ADD 1**

**AELE 38
EEE 24
N 63
ISL 19
FL 19
MI 535
BUDGET 14**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	5 luglio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 354 final - ANNEX I
Oggetto:	ALLEGATO della Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 07 20 03 01 - Sicurezza sociale)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 354 final - ANNEX I.

All.: COM(2021) 354 final - ANNEX I

Bruxelles, 5.7.2021
COM(2021) 354 final

ANNEX

ALLEGATO

della

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

(Linea di bilancio 07 20 03 01 - Sicurezza sociale)

ALLEGATO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. [...]

del [...]

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.
- (2) È opportuno che detta cooperazione prosegua dopo il 31 dicembre 2020, indipendentemente dal fatto che la presente decisione sia adottata o che l'adempimento di eventuali obblighi costituzionali ad essa relativi sia comunicato dopo il 10 luglio 2021.
- (3) Le entità stabilite negli Stati EFTA dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle attività avviate prima dell'entrata in vigore della presente decisione. Le spese sostenute per tali attività, la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021, possono essere considerate ammissibili alle stesse condizioni applicate alle spese sostenute dalle entità stabilite negli Stati membri dell'UE, purché la presente decisione entri in vigore prima del termine dell'azione in questione.
- (4) È pertanto opportuno modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 5 del protocollo 31 dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il paragrafo 13 è inserito il paragrafo seguente:
 - "14. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2021, alle azioni finanziate a titolo della seguente linea del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2021:
 - **Linea di bilancio 07 20 03 01:** "Libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi"

Le spese sostenute per attività la cui attuazione inizia dopo il 1° gennaio 2021 possono essere considerate ammissibili sin dall'inizio dell'azione, a norma della relativa convenzione o decisione di sovvenzione, purché la decisione del Comitato misto SEE n. XX/2021 del [...] [presente decisione] entri in vigore prima del termine dell'azione."

2. Al paragrafo 5, le parole "e alle azioni finanziate a titolo delle linee di bilancio degli esercizi finanziari 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 di cui al paragrafo 13 a decorrere dal 1° gennaio 2014" sono sostituite da ", alle azioni finanziate a titolo delle linee di bilancio degli esercizi finanziari 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, e 2021 di cui al paragrafo 13 a decorrere dal 1° gennaio 2014 e alle azioni finanziate a titolo della linea di bilancio dell'esercizio finanziario 2021 di cui al paragrafo 14 a decorrere dal 1° gennaio 2021".
3. Ai paragrafi 6 e 7, le parole "paragrafi 8, 12 e 13" sono sostituite da "paragrafi 8, 12, 13 e 14".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il [...].

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

[...]

I segretari

del Comitato misto SEE

[...]

* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]